



Repubblica italiana del. n. 80/2016/PAR

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 14 aprile 2016

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Andrea LUBERTI	Primo Referendario
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario (relatore)

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008);

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto "Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva", integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 17 novembre 2010, n. 54;

Visto il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015;

VISTO il decreto del 5 novembre 2015, n. 7/2015, con il quale il Presidente ha aggiornato la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

Vista la richiesta di parere del **Sindaco del Comune di Spoltore**;

Vista l'ordinanza dell'11 aprile 2016, n. 14/2016 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il relatore, Angelo Maria QUAGLINI

PREMESSO CHE

Con nota del 3 marzo 2016, pervenuta a questa Sezione il 10 marzo 2016 per il tramite del CAL, il Sindaco del Comune di Spoltore ha trasmesso una richiesta di parere concernente la corretta interpretazione delle

disposizioni dell'art. 4, commi 4 e 5, D.L. 95/2012, inerenti alla riduzione dei compensi degli amministratori di società partecipate dai Comuni. In particolare, l'Ente chiede se il tetto a tali compensi (fissato nella misura dell'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013) sia applicabile anche a società a totale partecipazione comunale, caratterizzate dalla figura dell'amministratore unico.

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ha innovato il sistema delle funzioni tradizionalmente intestate alla Corte dei conti, consentendo a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane di richiedere alla Corte stessa pareri in materia di contabilità pubblica.

La funzione consultiva appare finalizzata a fornire agli enti territoriali la possibilità di rivolgersi alla Corte dei conti, quale organo professionalmente qualificato e neutrale, per acquisire elementi interpretativi generali, tesi ad orientare ai parametri della legittimità e del buon andamento le concrete scelte amministrative dell'ente richiedente. La facoltà attribuita agli enti territoriali non ha una portata generale, ma deve essere esercitata nel rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dallo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; preliminarmente all'esame nel merito, quindi, la Sezione è tenuta a verificare l'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere.

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che la tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di

competenze della Corte dei conti. La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. La richiesta di parere in esame, provenendo dal Sindaco, risulta soggettivamente ammissibile.

Sotto il profilo oggettivo, il parere deve essere circoscritto alle questioni attinenti la materia della contabilità pubblica, i cui confini sono stati delineati dagli indirizzi adottati dalla Sezione delle Autonomie con atto del 27 aprile 2004, successivamente integrato e modificato con la delibera 10 marzo 2006, n. 5, e ulteriormente specificati dalle Sezioni riunite della Corte in sede di controllo, con la delibera 17 novembre 2010, n. 54. I predetti indirizzi hanno elaborato una nozione di contabilità pubblica autonoma rispetto a quella più ampia riferibile ai giudizi di conto e di responsabilità; nell'accezione strumentale all'attività consultiva la materia della contabilità pubblica coincide con il sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Oltre al rispetto dei confini della contabilità pubblica, la richiesta di parere, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, deve trattare ambiti e oggetti di portata generale, prescindendo dai fatti gestionali concreti che necessariamente costituiscono l'occasione del quesito. Resta quindi escluso

che l'attività consultiva possa comportare un coinvolgimento diretto della Corte dei conti nelle concrete attività gestionali dell'ente; né la stessa funzione può interferire, in concreto, con le attribuzioni di altri organi giurisdizionali.

Alla luce di quanto richiamato, la richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto formulata in termini generali e rientrante nella materia della contabilità pubblica; il quesito infatti attiene alla corretta interpretazione di norme di contenimento della spesa pubblica, attraverso la fissazione di vincoli alla remunerazione degli organi societari delle società partecipate.

MERITO

La richiesta di parere investe la corretta interpretazione delle disposizioni dell'art. 4, commi 4 e 5, D.L. 95/2012, inerenti alla riduzione dei compensi degli amministratori di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Più in dettaglio, il Comune chiede di sapere se i vincoli ivi contenuti siano applicabili anche alle società partecipate caratterizzate dalla presenza di un amministratore unico ovvero siano da ritenersi unicamente rivolti alle ipotesi di società amministrate da organi collegiali.

Al fine di dare risposta al quesito, appare utile richiamare il quadro normativo di riferimento. In particolare, l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, nel testo modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone - per le società controllate che abbiano conseguito nell'anno

2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato - che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza".*

Il medesimo vincolo è poi esteso, nel comma 5, con riferimento alle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.

Le norme citate, a seguito delle modifiche introdotte nel 2014, fissano, per le società partecipate rientranti nel perimetro soggettivo di applicazione delle stesse, un tetto al costo complessivo degli amministratori, nel chiaro intento di contenimento degli oneri. Il testo normativo non fornisce elementi interpretativi per consentire un'applicazione differenziata del vincolo in ragione della forma di governo societario adottata (amministratore unico o consiglio di amministrazione). L'obiettivo di contenimento dei costi, infatti, è definito in termini di costo complessivo sostenibile (80% di quello riferibile al 2013) per i compensi degli amministratori, a prescindere dalla composizione dell'organo gestionale. Sul punto, si osserva che, attraverso il riferimento

plurale ai compensi “*degli amministratori*”, il legislatore ha inteso individuare l’aggregato di costo rispetto al quale parametrare il tetto e non limitarne l’applicazione solamente ad alcuni modelli di *governance* societaria.

Ritiene, pertanto, la Sezione che il vincolo previsto dall’art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012 trovi applicazione anche nell’ipotesi di società gestita da un amministratore unico. Da ultimo, a titolo di completezza, occorre sottolineare che il compenso erogato al singolo amministratore è soggetto al rispetto dell’ulteriore vincolo previsto dall’art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Spoltore.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2016.

L’Estensore
F.to Angelo Maria QUAGLINI

Il Presidente
F.to Maria Giovanna GIORDANO

Depositata in Segreteria il 15 aprile 2016
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
F.to Lorella GIAMMARIA